

**Relazione del gestore della crisi nel piano di ristrutturazione dei
debiti del consumatore ex art. 68, comma 2, CCII**

TRIBUNALE DI PALMI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Gestore della crisi: *dott. Germanò Pietro Paolo*

Debitore: *(Ascone Antonino)*

assistito da: *avv. Filippo Strangi*

1.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto, Dott. Germanò Pietro Paolo nato a Reggio Cal. il 18/07/1973, C.F. GRMPRP73L18H224Z, domiciliato presso il proprio Studio sito in Gioia Tauro, Via A. Manzoni n°1, PEC: PIETROPAOLO.GERMANO264@PEC.COMMERCIALISTI.IT iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di PALMI al n° 264

premesso che

- sig. Ascone Antonino (Codice Fiscale SCNNNN76S12F537D), residente in Via M. La Cava 5, 89016 Rizziconi RC, (da ora anche semplicemente "*debitore*"), ha depositato domanda all'Organismo di Composizione della Crisi OCC Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabile di Palmi (RC), - Procedimento n.ro 5/2025 - prot. n.ro 200/2025 del 01.04.2025- per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCII*;
- con provvedimento del 04/04/2025 - Prot. n. 206/2025, il sottoscritto veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (**Allegato n. 01**);

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Palmi;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi, **Iscritto nella Sez. A al n. 52 di cui all'art. 4 del DM 202/2014** del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);

- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi, espone la presente relazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII.

1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII¹;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII²;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come *sovraindebitamento*: "lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

² L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come *consumatore*: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

1.3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

1.4. Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso a banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso UNEP;
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate e Comune di Rizziconi;

- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte. Collaborando in modo attivo e proficuo alla raccolta delle informazioni necessarie alla redazione della presente relazione.

1.5. Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, risulta essere così composto:

	RELAZIONE	DATA NASCIA	SITUAZIONE ECONOMICA
1	Coniuge	14.12.1983	Convivente a carico
2	Figlio	13.07.2006	Convivente a carico
3	Figlio	19.01.2011	Convivente a carico
4	Figlio	08.05.2013	Convivente a carico
5	Figlio	16.06.2016	Convivente a carico
6	Figlio	05.10.2024	Convivente a carico

1.6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione consegnata dal debitore, a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti, e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi, unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontri con il debitore, hanno permesso al sottoscritto gestore, di ricostruire che, le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. Ascone Antonino, sono riconducibili a richieste di finanziamento utilizzate per il normale mantenimento di un tenore di vita dignitoso che il buon padre di famiglia deve garantire al suo nucleo familiare: nessuna richiesta di finanziamento è dovuta all'esigenza del debitore di acquisto di beni/servizi voluttuari o non strettamente necessari al normale sostentamento familiare, così per come si può evincere nel dettaglio dalla relazione presentata dal rappresentante legale del debitore alla quale si rimanda.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità economiche della

famiglia, intese qui come spese necessarie e indispensabili a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti e ad un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo il sottoscritto ha considerato la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore, come dallo stesso autocertificata, e considerato che sono state indicate solo spese indispensabili, e non voluttuarie o di secondaria importanza, per il sostentamento familiare.

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte, sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari, verificatesi con la nascita dei figli, e quindi relative spese di mantenimento soprattutto nei primi anni di vita dei nascituri, hanno aggravato e considerando che la famiglia del debitore è una famiglia monoreddito, in quanto la moglie del debitore si è completamente dedicata alla cura della famiglia, considerando che non era fattibile, per la famiglia stessa, adottare soluzioni alternative per far crescere la prole in ambiente sano ed adatto ad uno sviluppo dignitoso della stessa, come ad esempio ludoteche-collaboratrice domestica e simili, visto che in famiglia l'unica fonte di reddito era ed è costituita dal reddito del debitore.

Come si evince dalla documentazione depositata, il sig. Ascone Antonino non possiede patrimonio liquidabile e quindi vi è una inesistente capacità a coprire le passività in scadenza a breve/medio termine, ed anche a lungo termine, alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

1.7. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovra indebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, la posizione debitoria può individuarsi come esposto a seguire.

Le posizioni debitorie complessive del sig. Ascone, vengono qui riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise in classi tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

1. O.C.C. di Palmi: ha deciso di non chiedere ulteriore somma, oltre a quelle precedentemente preventivate in occasione del primo deposito già dichiarato inammissibile;
2. Avv. Filippo Strangi, con studio in Rizziconi, per compensi professionali per un valore di euro € 1.065,00, oltre accessori di legge, ridotto volontariamente nella misura del 50% al fine di non gravare in modo eccessivo sulla procedura, per una somma finale pari ad € 662,33, comprensiva di spese generali e cpa.

I crediti per i quali viene proposto il piano di risanamento dei debiti sono elencati nella tabella a seguire, così per come verificati dal sottoscritto in base alle informazioni in suo possesso

	Creditore	Importo Debito €	Titolo di prelazione
1)	Banca Intesa San Paolo	€ 15.232,69	Chirografo
2)	Dynamica Retail	€ 20.178,00	Chirografo
3)	Dynamica Retail	€ 10.208,00	Chirografo
		€ 15.647,56	Privilegio
4)	IFIS NPL Investing Spa	€ 4.862,52	Chirografo
		€ 5.100,49	Chirografo
5)	Advisor	€ 662,33	Prededuzione
6)	Agenzia Entrate- Riscossione	€ 6.036,47	Privilegio
		€ 1.689,75	Chirografo.
	TOTALE	€ 79.617,81	

b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)

b.1 Patrimonio Immobiliare

Il Sig. Ascone, o qualsiasi altro membro del suo nucleo familiare, non dispone di patrimonio immobiliare, in quanto l'originaria casa di abitazione è stata oggetto di vendita giudiziaria ed attualmente il sig. Ascone vi abita in virtù di accordo di comodato gratuito stipulato con l'acquirente.

b.2 Patrimonio Mobiliare

L'unico bene mobiliare posseduto dal nucleo familiare è costituito da un'autovettura Lancia Delta, anno 2010, intestata alla moglie, targata EF082BF, acquistata dal suocero

mediante finanziamento che rappresenta l'unico mezzo di locomozione adottabile dal nucleo familiare per le proprie esigenze e dal Sig. Ascone per recarsi sul posto di lavoro. Comunque sia l'autovettura è di valore modesto, acquistata già usata, che non risulterebbe neanche conveniente il solo avviare la fase liquidatoria del bene, e comunque sia il presumibile valore di realizzo non permetterebbe, neanche in minima parte, di modificare in positivo la situazione debitoria del Sig. Ascone.

Si può quindi concludere che il Sig. Ascone non possiede nessun tipo di patrimonio immobiliare e mobiliare e quantunque non è attuabile nessuna forma di attività liquidatoria a supporto della situazione debitoria del Sig. Ascone ed a vantaggio della massa creditrice.

Non risultano a conoscenza dello scrivente, così per come anche dichiarato dal Sig. Ascone, atti di disposizione del patrimonio, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

b.3 Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

L'unica fonte di reddito e di sostentamento per il Sig. Ascone, e del suo nucleo familiare, è rappresentata dal suo reddito di lavoro dipendente presso il comune di Rizziconi.

I redditi percepiti dal Sig. Ascone, per come dichiarati nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, sono i seguenti:

Anno	Tipologia impiego	Reddito lordo annuale	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile per 12 mensilità
2024	Lavoro dipendente	€30.768,43	€0,00	€30.768,43	€2.564,00
2023	Lavoro dipendente	€26.214,23	€0,00	€26.214,23	€2.184,52
2022	Lavoro dipendente	€24.638,00	€0,00	€24.638	€2.053,00
2021	Lavoro dipendente	€22.408,00	€0,00	€22.408	€1.867,00
2020	Lavoro dipendente	€21.150,00	€0,00	€21.150	€1.762,00

Il Sig. Ascone ad oggi, ha un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Rizziconi con le retribuzioni annue lorde sopra elencate, le quali vanno decurtate delle ritenute fiscali, previdenziali e altri oneri, per come di seguito elencati e calcolati

considerando la busta paga del Sig. Ascone elaborata per il mese di luglio, che può essere considerata come busta paga media percepita:

Competenze mensili	€ 2.133,90
Trattenute -48,39 € -16,66 € -8,21 €	
Tot. Trattenute (01)	-73,26 €
Altre trattenute -189,37 € -7,49 € -107,04 €	
Tot. Trattenute (02)	-388,06 €
TOTALE DISPONIBILE	1.672,58 €
Pignoramenti -318,69 € Cessione -352,00 € Cessione -126,03 €	
Tot. Pignoram.	-796,72 €
RESIDUO NETTO	875,86 €

Si evidenzia come, ad oggi, per come risulta da ultime buste paga esaminate dal sottoscritto, e che si allegano alla presente, lo stipendio netto del Sig. Ascone risulta pesantemente gravato da alcuni pignoramenti/cessioni sullo stipendio, che portano il Sig. Ascone a percepire mensilmente, mediamente, circa **€875,86**, assolutamente non sufficienti (così per come paragonabili con le tabelle ISTAT sui consumi medi delle famiglie italiane) ad un dignitoso tenore di vita del suo nucleo familiare così per come è composto, e che evidenzia l'assoluto stato di incapienza dello stesso debitore.

La falce dei debiti pignorati e con cessione del quinto permette di mettere tale cifra a disposizione di tutti i creditori, e non solo di alcuni, ponendo così rimedio alla complessiva situazione debitoria del consumatore.

b.4 Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CII)

Il debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare, per come inserito nel ricorso presentato:

Dettaglio spese	Media mensile	Spesa annua
Spese alimentari	€ 366,67	€ 4.400,00
Abbigliamento e calzature	€ 100,00	€ 1.200,00
Ricreazione e cultura	0.00	
Canoni di locazione	0.00	
Spese condominiali	0.00	
Utenze: acqua luce e gas	€ 216,67	€ 2.600,00
Spese auto-moto e trasporti	€ 166,67	€ 2.000,00
Spese scolastiche	€ 125,00	€ 1.500,00
Spese telefoniche	€ 41,67	€ 500,00
Spese neonato	€ 350,00	€ 4.200,00
TOTALE SPESE	€ 1.366,68	€ 16.400,00

Le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore e sopra indicate, parametrize agli attuali indici ISTAT, appaiono pertanto congrue ed attendibili.

b.4 Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare autocertificato

Al fine di quantificare il reddito disponibile, tecnicamente indicato come "utilità rilevanti", che il debitore è in grado di mettere a disposizione per ricoprire la sua posizione debitoria, secondo criteri oggettivi, si richiama il novellato art. 283 c.2 CCII, il quale, analiticamente prevede che: "Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, (meritevolezza del debitore) anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159."

Quindi sulla base dei parametri indicati dall'art. 283 c.2 CCII utilizzati per le utilità rilevanti del debitore, si ha quanto riportato nella tabella a seguire:

VERIFICA DELLE UTILITÀ RILEVANTI PER IL DEBITORE INCAPIENTE

assegno sociale inps al mese per il 2024 (fonte Inps)		534,41 €
(A) Assegno sociale anno 2024 (€ 534,41 x 13 mensilità)		6.947,33 €
(B) Aumento dell'assegno sociale della metà (50% di 6.947,33)		3.473,67 €
(C) Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo		10.421,00 €
Componenti del nucleo familiare		6
(D) Parametro di equivalenza ISEE 2025 (nucleo 6 persone con figli minori)		4,05
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (C x D)		42.205,03 €
(F) Reddito annuo netto del debitore (€ 1.672,58 mensili x 13 mensilità)		21.743,54 €
(G) Utilità rilevanti (F - E)		20.461,49 €
ammissione Procedura di esdebitazione		Sì

B come da d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159

C = A + B

F Come da tabella di pg.

Per definire il parametro della scala di equivalenza ISEE (D) sono stati presi in considerazione i seguenti coefficienti:

- 2,85: famiglia con 5 componenti;
- 0,35: per ogni componente oltre il quinto **(quindi +0,70)**;
- 0,15 per ciascun minore di età, fino a due **(quindi +0,30)**;
- 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo **(quindi +0,20)**;

Va altresì presa in considerazione l'assoluta buona fede del Sig. Ascone nell'effettuare ulteriori situazioni debitorie che servivano, nelle intenzioni del ricorrente, non per spese voluttuarie, ma per tentare di coprire la pregressa situazione debitoria e per la consapevolezza, che solo un buon padre di famiglia può avere, di adempiere fedelmente agli impegni debitori assunti con i vari finanziatori, così come è chiaramente rilevabile dalla relazione presentata dall'advisor, Avv. F. Strangi, in nome e per conto del Sig. Ascone per istruire la presente richiesta di ristrutturazione del debito.

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro €1.673,00, al netto delle ritenute fiscali subite, il debitore si impegna a mettere a disposizione dei suoi creditori, la somma mensile per 13 mensilità, di **€570,22** realizzando così un piano di ammortamento per come dettagliatamente esposto al **par. 1.10** a seguire.

Considerato che così facendo il debitore arriverebbe a disporre di una capacità finanziaria pari ad €1.087,86 si deduce, paragonandola alla somma delle spese necessarie per il nucleo familiare che ammontano ad €1.366,66, la volontà del debitore di porre fine nel miglior modo soddisfacente per i creditori, alla propria posizione debitoria, con la volontà e l'ulteriore sacrificio di ridurre le spese necessarie per il decoroso mantenimento del nucleo familiare.

1.8. La valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

1.9. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare, ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, doveva essere a conoscenza degli istituti finanziari.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis TUB, il quale, al comma 1, recita:

"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *"chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria³...."*.

Inoltre, in base alla documentazione consegnata dal debitore da quella reperita dallo scrivente gestore della crisi, non risultano di atti in frode, dolo e colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

1.10. Esposizione della proposta

La proposta presentata dal debitore e successivamente perfezionata dal sottoscritto gestore della crisi, è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare alla massa creditoria, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento di tutti i debiti assunti dal consumatore assicurando, comunque, al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone di soddisfare i debitori nelle seguenti proporzioni:

- Privilegiati: 70% del dovuto
- Prededuzione: 100% del dovuto (riguarda il solo compenso dell'Advisor già ridotto del 50%)
- Chirografo: 50% del dovuto

³ È doveroso osservare come l'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sia anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).

Alla luce di questa proposta, il debitore è disposto a mettere a disposizione dei debitori una quota capitale mensile di € 570,22, arrivando così il debitore, ad avere una somma disponibile per le esigenze familiari pari ad €1.102,36 che, comunque, è un reddito sottosoglia, in base alla composizione del nucleo familiare del debitore, per un dignitoso mantenimento dello stesso nucleo. Da ciò si evince come il debitore, pur di risolvere la propria situazione di insolvenza, è disposto a ridurre ulteriormente la somma da destinare alle esigenze della famiglia a vantaggio del soddisfacimento della massa dei creditori, ragion per cui il piano piano proposto è assolutamente da valutare, ad opinione dello scrivente, con parere positivo.

In base ai dati sopra esposti il sottoscritto gestore ha formulato il seguente piano di ammortamento della situazione debitoria del Sig. Ascone:

	Creditore	Importo Debito €	Titolo di prelazione	% le da soddisfare	Totale da soddisfare
1)	Banca Intesa San Paolo	€ 15.232,69	Chir.	50,00%	7.616,35 €
2)	Dynamica Retail	€ 20.178,00	Chir.	50,00%	10.089,00 €
3)	Dynamica Retail	€ 10.208,00	Chir.	50,00%	5.104,00 €
		€ 15.647,56	priv.	70,00%	10.953,29 €
4)	IFIS NPL Investing Spa	€ 4.862,52	Chir.	50,00%	2.431,26 €
		€ 5.100,49	Chir.	50,00%	2.550,25 €
5)	Advisor	€ 662,33	Preded.	100,00%	662,33 €
		€ 6.036,47	Priv.	70,00%	4.225,53 €
6)	Agenzia Entrate- Riscossione	€ 1.689,75	Chir.	50,00%	844,88 €
	TOTALE	€ 79.617,81			44.476,88 €

In base alla somma mensile che il debitore riesce a mettere a disposizione della massa creditoria e della percentuale sulla posizione debitoria che il debitore, con questa somma, riesce a soddisfare, il piano di ristrutturazione del debito del consumatore si può sviluppare per una durata totale di anni 6 con 13 rate annuali mensili.

Nel dettaglio lo sviluppo del piano è il seguente:

~ ~ ~ ~ ~ Segue a pagina successiva ~ ~ ~ ~ ~

Pietro Paolo Germanò - Dottore Commercialista

Via S. Margherita 1-89013 Sicca Teusa (RC)
Tel. 339 47 03 683 - Mail: pgermano73@gmail.com

	rata mensile X 13 mens.tà	Tot. Rata Annuale 1° anno	rata mensile X 13 mens.tà	Tot. Rata Annuale 2° anno	rata mensile X 13 mens.tà	Tot. Rata Annuale 3° anno
1)	97,65 €	1.269,39 €	97,65 €	1.269,39 €	97,65 €	1.269,39 €
2)	129,35 €	1.681,50 €	129,35 €	1.681,50 €	129,35 €	1.681,50 €
3)	65,44 €	850,67 €	65,44 €	850,67 €	65,44 €	850,67 €
4)	140,43 €	1.825,55 €	140,43 €	1.825,55 €	140,43 €	1.825,55 €
4)	31,17 €	405,21 €	31,17 €	405,21 €	31,17 €	405,21 €
4)	32,70 €	425,04 €	32,70 €	425,10 €	32,70 €	425,10 €
5)	8,49 €	110,39 €	8,49 €	110,39 €	8,49 €	110,39 €
6)	54,17 €	704,25 €	54,17 €	704,21 €	54,17 €	704,21 €
6)	10,83 €	140,81 €	10,83 €	140,79 €	10,83 €	140,79 €
	570,22 €	7.412,81 €	570,22 €	7.412,81 €	570,22 €	7.412,81 €

	rata mensile X 13 mens.tà	Tot. Rata Annuale 4° anno	rata mensile X 13 mens.tà	Tot. Rata Annuale 5° anno	rata mensile X 13 mens.tà	Tot. Rata Annuale 6° anno
1)	97,65 €	1.269,39 €	97,65 €	1.269,39 €	97,65 €	1.269,39 €
2)	129,35 €	1.681,50 €	129,35 €	1.681,50 €	129,35 €	1.681,50 €
3)	65,44 €	850,67 €	65,44 €	850,67 €	65,44 €	850,67 €
4)	140,43 €	1.825,55 €	140,43 €	1.825,55 €	140,43 €	1.825,55 €
4)	31,17 €	405,21 €	31,17 €	405,21 €	31,17 €	405,21 €
4)	32,70 €	425,10 €	32,70 €	425,10 €	32,70 €	425,10 €
5)	8,49 €	110,39 €	8,49 €	110,39 €	8,49 €	110,39 €
6)	54,17 €	704,21 €	54,17 €	704,21 €	54,17 €	704,21 €
6)	10,83 €	140,79 €	10,83 €	140,79 €	10,83 €	140,79 €
	570,22 €	7.412,81 €	570,22 €	7.412,81 €	570,22 €	7.412,81 €

1.11. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore, in ragione della collocazione preferenziale del ricavato della liquidazione. Da questa valutazione emerge facilmente che, al fine di soddisfare i creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII), che non è attuabile un'alternativa liquidatoria in quanto il debitore non dispone di nessun elemento patrimoniale da liquidare.

Si ritiene quindi, allo stato attuale, la ristrutturazione del debito del consumatore sia una prospettiva da realizzare per permettere al debitore di continuare ad assolvere, seppure parzialmente,

alle obbligazioni debitorie contratte ed, allo stesso tempo, per consentire allo stesso debitore un minimo e dignitoso tenore di vita.

1.12. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza, o meno, di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

1.13. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;

Pietro Paolo Germanò - Dottore Commercialista

Via S. Mangoni 1-89013 Gioia Tauro (RC)
Tel. 999-47 03 689 - Mail: pgermano73@gmail.com

- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Luogo e data

Gioia Tauro, 31 luglio 2025

(Firma digitale del gestore)

Pietro Paolo Germanò

Allegati:

1. Verifica CAI;
2. Atto pignoramento IFIS 01;
3. Buste paga;
4. Comodato d'uso abitazione;
5. Contratti di finanziamento;
6. Atto pignoramento IFIS 02;
7. Certificazioni Comune di Rizziconi su trattenute sullo stipendio;
8. Documentazione medica;
9. Nomina Gestore della crisi;
10. AdER-Posizione debitoria;
11. 730 2021-2022-2023;
12. CU 2024;
13. CU 20245;
14. Mutuo 1
15. Mutuo 2
16. Dinamica cessione 5° 01;
17. Dinamica cessione 5° 02;
18. Finanziamento Intesa San Paolo 01;
19. Finanziamento Intesa San Paolo 02;
20. Finanziamento Intesa San Paolo 03;
21. Posizione debitoria Dinamica;
22. Verbale ricerca beni UNEP;
23. Posizione debitoria Bollo Auto-Regione Calabria;